



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
SEZIONE SESTA CIVILE

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, osserva quanto segue.

Parte resistente Banco Bpm s.p.a, in risposta alla proposta dell'odierna parte ricorrente di aprire un rapporto di conto corrente bancario, in data 13.10.2025 così risponde:

*“in merito alla vostra richiesta di apertura di un conto corrente, vi significhiamo che le policy interne non consentono di intrattenere rapporti con la vostra società in quanto è tutt'ora inserita nella lista delle Specially Designated Nationals and Blocked Persons dell'OFAC e soggetta anche a sanzioni secondarie”.*

Ciò premesso, non sembra anzitutto corrispondere al vero che Bpm, tramite la suddetta risposta, abbia inteso dare attuazione al c.d. ordine esecutivo degli Stati Uniti d'America n. 13846/2018 (volto sostanzialmente a “boicottare” soggetti inseriti in un'apposita lista), così da incorrere nella violazione del c.d. regolamento di blocco (ossia il regolamento Ce n. 2271/1996), finalizzato a precludere l'operatività di ingerenze, anche di rilievo economico, all'interno dell'Unione europea, quali quelle derivanti dall'ordine esecutivo suddetto.

Impregiudicata l'analisi di quest'ultima interpretazione (sulla quale cfr. infra), dal tenore letterale della risposta sembra che, più modestamente, il rifiuto di contrarre sia stato dettato da ragioni, per così dire, di fatto: quali sono anche, in ultima analisi, quelle consistenti nella possibilità di subire sanzioni. Parte resistente evidenzia altresì, in comparsa di costituzione, le esigenze antiriciclaggio, l'effetto (negativo) reputazionale, l'esigenza di sana e prudente gestione aziendale. In ogni caso: il richiamo è alle “policy interne”, ossia a un'autonoma valutazione condotta quale agente economico sul mercato, anziché all'adesione a una normativa ritenuta imperativa e vincolante.

In questa logica, non ricorre una responsabilità ex art. 1337 c.c. Impregiudicata l'irrelevanza di un rimedio di tipo risarcitorio ai fini del ricorso in esame (né, del resto, si tratta del rimedio richiesto da parte ricorrente), si osserva che la norma richiamata non tutela il diritto a contrarre, bensì il diritto di una parte a non essere coinvolta in trattative che si rivelino fonte di spese o occasioni di danni che aveva ragione di non subire. Ciò avviene, tipicamente, nel caso in cui una parte dia rassicurazione sulla futura conclusione del contratto e, a causa di ciò, controparte si astenga dal coltivare trattative con terzi e investa ulteriore tempo e risorse nella trattativa con la prima, con conseguenti danni. Si tratta, evidentemente, di fattispecie ben diversa da quella in esame, in cui l'impresa odierna ricorrente, nonostante una consolidata presenza nel mercato nazionale, dopo decenni si veda privata della possibilità di godere dei servizi di una qualsivoglia banca, con tutte le conseguenze che ne possono, intuitivamente, derivare.

Se invece si volesse intendere la risposta di Banco Bpm come motivata esclusivamente da ragioni di diritto (in sintesi, come se dicesse: “non possiamo stipulare perché l'ordine

esecutivo ce lo proibisce”), si può convenire che si tratterebbe di un motivo illecito, dunque sanzionabile e reprimibile ai sensi del regolamento Ce richiamato. Tuttavia, ciò sarebbe insufficiente a fondare, allora, una sorta di risarcimento in forma specifica nella forma di un obbligo a contrarre.

Anzitutto, a livello di teoria generale, il rifiuto di contrarre, quand’anche immotivato o perfino contra legem, non si può tradurre ope judicis in volontà di contrarre (alla stregua, per intendersi, del rimedio ex art. 2932 c.c.).

Esiste uno scarto tra il rifiuto (sia pure illegittimo o immeritevole) di contrarre, da un lato, e il contratto “in positivo”, che è dato dalla libertà contrattuale, anche quella propria dell’attività d’impresa; un soggetto è tenuto a contrarre solo nei casi espressamente previsti dalla legge. I vincoli a contrarre restano, malgrado tutto, ambiti eccezionali, e integrano precisi controlimiti anche a un’eventuale pretesa di applicazione del diritto eurounitario: all’interno del quale, peraltro, non si rinviene alcuna sanzione specifica nel senso di un obbligo di contrarre (anche il regolamento supra citato richiama il mero rimedio risarcitorio: cfr. l’art. 6 dello stesso).

È infondata inoltre anche la tesi, pure sviluppata nel ricorso, del ricorrere di un monopolio di fatto e del conseguente obbligo di contrarre ex artt. 2597 e 1679 c.c. La lettura si muove nell’ambito della normativa in materia di concorrenza; ora, in tale ambito si osserva che la diffusione di condotte simili se non di identiche (come il rifiuto di contrarre), specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato (come quello bancario), si può spiegare senza postulare un’intesa restrittiva. Nel momento in cui un’impresa adotta una clausola a suo favore (ovvero, come nel caso di specie, una condotta analoga a quella di altre imprese, come il rifiuto di contrarre), le altre imprese saranno infatti indotte ad adottare analoga condotta, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un’intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s’impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990.

Infine, neppure sembra ricorrere, infine, la fattispecie (benché più “lasca” nei presupposti) di cui all’art. 9 c. 1 della l. n. 192/1998. Solo un’esigenza di solidarietà può imporre, nel caso di specie, di venire incontro a un soggetto che appare, sostanzialmente, senza colpe. Tuttavia, la solidarietà sociale s’impone ex art. 2 Cost. solo a tutela di persone fisiche.

Consegue il rigetto della domanda di cui al ricorso.

La peculiarità del caso, del quale non constano precedenti specifici (diverso quello citato da parte ricorrente) giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Per questi motivi

RESPINGE il ricorso di \_\_\_\_\_ e

DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti

Si comunichi.

Milano, 14 novembre 2025

il Giudice  
dott. Claudio Tranquillo